

mere le parole stesse *nelle forme legittime*. Così si ritornerebbe alla dizione della legge 7 luglio 1866, il che avrebbe pure il vantaggio di evitare il dubbio che, confrontando l'una coll'altra legge, noi avessimo voluto fare qualche cosa di differente. Allorchè gl'interessati ottengono dalla rispettiva amministrazione che sia riconosciuto il loro diritto, da allora resta ogni cosa definita; che se le amministrazioni non assentono alla domanda degli interessati, costoro devono esercitare in giudizio la loro azione entro cinque anni. Nè io credo che si possa sostituire altre parole, come si suggerisce, e dire che questi diritti saranno esercitati giudizialmente; imperocchè codesta espressione potrebbe forse indurre la conseguenza che noi volessimo togliere alla rappresentanza provinciale la facoltà di riconoscere i diritti che i terzi possano invocare. Onde è che, per evitare ogni dubbio, per impedire che gli avvocati, i quali sono soliti, secondo un' espressione del mio compatriota Carlo Botta, a tirare il sottile dal sottile, movessero dubbi dove non devono trovarsi, io vorrei che l'articolo indicasse unicamente che le azioni si esercitino nel termine perentorio di cinque anni prescritti, a pena di decadenza.

Questo è piuttosto uno schiarimento che io sollecito dalla Commissione per togliere le ambiguità; e ridotto a questo scopo l'emendamento, se la Commissione acconsente nel mio concetto, non ho motivo d'insistere perchè si tolga una parola, dal momento che lasciandola, non varia per nulla il senso dell'articolo in discussione.

FERRARIS, relatore. Quanto alla proposta di togliere le parole, e nelle forme legali, quantunque ci toccasse di dover sentire a dire che siamo troppo schiavi della legge 7 luglio 1866, pure tuttavia ripeto essere stato nostro proposito, e credo dovrà essere anche quello della Camera, di non allontanarsi, per quanto non sia assolutamente necessario, dalla dizione della legge 7 luglio 1866 allorchè vogliamo procedere sopra analoghi argomenti.

Egli è troppo facile il vedere che per mezzo di una aggiunta o di una variazione si verrebbe ad accusare la legge anteriore di imprevidenza ed ingiustizia, imperocchè noi dobbiamo soltanto fare per ossequio alla legge quelle variazioni che non turbino l'esercizio dei diritti che sono già creati e dipendono già dalla legge anteriore; ma le parole *nelle forme legali* che, per avviso della Commissione, già stanno pel concetto nell'articolo che vi corrisponde della legge del 7 luglio 1866, si aggiunsero da noi per bene spiegare o scolpire, diremo quasi, quel concetto medesimo, di escludere ogni semplice atto puramente amministrativo, o stragiudiziale.

Viene la seconda aggiunta *osservando per quanto è possibile* le condizioni della dotazione.

PRESIDENTE. Non se ne deve parlare.

MASSA. No, no.

FERRARIS, relatore. Se l'onorevole preopinante è pago di queste osservazioni, non occorre che io aggiunga altre parole.

PRESIDENTE. Dunque gli altri emendamenti si sono riservati all'articolo 6.

L'onorevole Abignenti propone che all'articolo 4 (*in fine*), invece di *sotto le amministrazioni delle provincie*, si dica: *sotto l'amministrazione del consorzio di quei comuni che formano le attuali diocesi*.

ABIGNENTI. Siccome questa questione è rimandata all'articolo 6, mi riservo la parola in allora.

PRESIDENTE. L'onorevole Salvoni già svolse il suo emendamento?

SALVONI. Sì.

PRESIDENTE. Allora più non occorre di svilupparlo. L'onorevole Barazzuoli ha facoltà di parlare.

BARAZZUOLI. Io vorrei sottoporre alla Camera qualche semplicissima osservazione. La Camera, accogliendo nelle passate tornate la nuova compilazione dell'articolo 5, arrecò una grave modificazione al sistema proposto dalla Commissione parlamentare. A forma dell'articolo 5, proposto dalla Commissione e votato dalla Camera, i patroni laicali dei benefizi, i patroni delle cappellanie laicali hanno diritto alla restituzione dei beni in natura. Io credo che le varie parti di una legge debbano essere fra loro armonizzate, affinchè non nascano assurdi e contraddizioni. La Camera quindi, e la Commissione ancora, io credo, ammetteranno la necessità primieramente di fare una sottrazione all'articolo 4 che è in discussione; e questa riguarda la parola *patronati*, in quanto che l'articolo 5 ha già regolato i diritti dei patroni. Ma le mie osservazioni, più che a porre in armonia quanto alla forma l'articolo che è in discussione con quello già votato, mirano invece a modificarlo sostanzialmente, per armonizzarne le disposizioni intrinseche coll'articolo che fu già votato. Io dico alla Camera:

CORTESE. Domando la parola.

BARAZZUOLI. Noi abbiamo ammesso e riconosciuto il diritto nei patroni dei benefizi laicali alla restituzione dei beni in natura. La Camera sa meglio di me che bene spesso i patroni attivi o passivi dei benefizi laicali non hanno alcuna attinenza, non hanno alcun vincolo di sangue col fondatore del benefizio. Chiunque sia un po' pratico di giurisprudenza canonica, potrebbe ad ogni piè sospinto trovare un esempio che confermi le mie parole.

Ora io dico: se coloro i quali solo per la volontà del fondatore furono investiti del diritto di patronato attivo e passivo, senza che vi fossero nè diritti ereditari, nè vincoli di sangue tra i chiamati al patronato ed il fondatore del benefizio; se costoro devono avere i beni in natura, io domando, perchè non debbano essere restituiti i beni, e si debba invece dare la rendita iscritta a coloro i quali possono vantare un diritto di devoluzione e di reversibilità, diritto il quale ordinariamente,